

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2006	Numero: 41997	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: non specificato				
<b>Quantum:</b> mesi sei di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Busto Arsizio: sentenza di condanna.				
2°Grado: Corte di appello di Milano 8 gennaio 2003, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, riduceva la pena inflitta rideterminandola in mesi sei di reclusione.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

### Fattispecie

Mentre era intento al lavoro di pulizia delle vetrate esterne degli uffici di una ditta, appaltato alla S. srl, precipitava a terra riportando lesioni mortali al cranio a seguito dello sfondamento di una tettoia di vetro retinato situata ad una altezza di circa cinque metri dal suolo che aveva ceduto sotto il peso corporeo dell'operaio.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: <b>no</b>		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Il giudicante, nel definire i profili di colpa, ha fatto espresso riferimento alla insufficiente formazione professionale del lavoratore e ad un difetto nell'attività di controllo e di vigilanza, fornendo convincenti risposte alle argomentazioni difensive, volte a contrastare la fondatezza degli addebiti di colpa, sull'asserita adeguatezza e completezza del sistema di prevenzione degli infortuni. E' stata così evidenziata la genericità delle istruzioni contenute nel Manuale della sicurezza su un ipotetico ciclo di produzione, del tutto estranee (salvo che per il riferimento al casco ed alle cinture di sicurezza) alle mansioni delegata al G., che era quella di operaio addetto al camion dotato di braccio elevatore. Il giudice dell'appello, pur dando atto del comportamento imprudente del lavoratore, ha correttamente evidenziato che era di essenziale importanza prescrivere che in nessun caso l'operaio avrebbe dovuto lasciare il cestello e avventurarsi sulle strutture di un fabbricato e che, se sul luogo fosse stato presente un capo cantiere, come prescritto dalle norme di sicurezza, lo stesso si sarebbe fatto carico delle difficoltà emerse nel corso dell'espletamento del lavoro (in particolare, la presenza di un veicolo parcheggiato
--

nell'area in cui avrebbe dovuto operare il G. e la conformazione oggettiva dei luoghi che non consentiva al camion ed al suo braccio elevatore di portare l'operaio a contatto delle superfici da pulire). I ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione per avere il giudice di appello dato atto di insussistenti incompletezze del Manuale di sicurezza e per aver trascurato il contenuto del documento Programma di formazione dei dipendenti, al cui rispetto il dipendente si era obbligato con dichiarazione scritta, contenente specifiche prescrizioni proprio inerenti alle cautele da adottare con riferimento ai mezzi di sollevamento (tra cui proprio quella di evitare di scavalcare od uscire dal cesto durante le manovre o quando si è sollevati da terra). In proposito è stato condivisibilmente ritenuto (v. Sez. 4<sup>a</sup>, 29 ottobre 2003, Dessi) che, in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figura ivi istituzionalizzate, e, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, del debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione ed informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c., norma di "chiusura del sistema", da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali	

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**